

ALLEGATO A) alla Delibera n. 3/2002

1) - PREMESSE

La L. 36/94, all'art. 4 comma 1 lettera f), ha riassunto i tre servizi suddetti nella definizione di “*servizio idrico integrato*”, introducendo il principio di un unico corrispettivo del servizio idrico integrato, ovvero la tariffa come definita dall'art. 13 della stessa legge.

In relazione ai servizi di fognatura e depurazione, la precedente legislazione prevedeva la corresponsione di appositi canoni che hanno mantenuto fino all'emanazione della L. 448/98 la forma di tributo.

Per il servizio di acquedotto, la normativa precedente alle norme contenute nella L. 36/94 e al D.M. 1/8/96, risale agli anni 1974-75, nei quali, con tre provvedimenti consecutivi, rispettivamente il n. 45 e 46 del 1974 e il n. 26 del 1975, il C.I.P. stabilì una razionalizzazione delle tante forme tariffarie esistenti.

In particolare l'individuazione della tariffa base per le utenze domestiche come fascia di riferimento per l'allineamento della struttura tariffaria all'evoluzione dei costi di gestione e l'applicazione degli stessi scaglioni alle altre tipologie di utenze, con l'esclusione delle fasce agevolate e previe particolari valutazioni di merito.

L'obiettivo dell'Autorità, con la nuova impostazione del Piano e con la gestione unica d'Ambito, è quello di **definire un sistema di articolazione tariffaria unitario ed equilibrato, con il quale, in particolare, si possano contemperare le distinte esigenze di limitazione dei consumi e di risparmio della risorsa con quelle di tutela delle fasce sociali più deboli.**

Pertanto sarà necessario individuare adeguati scaglioni e livelli tariffari tali che:

- sia tutelata l'utenza rappresentata da nuclei familiari numerosi
- sia raggiunto un livello di costo al mc. pro capite il più equilibrato possibile.

Ciò significa dover introdurre alcune novità di impostazione, ma anche tenere conto della **concreta evoluzione delle politiche tariffarie adottate fino ad oggi.**

Ciò è indispensabile al fine di determinare le necessarie articolazioni tariffarie che siano da un lato compatibili con le previsioni contenute nel Piano d'Ambito e dall'altro lato sopportabili in maniera il più possibile equilibrata dagli utenti di tutti i Comuni dell'Ambito.

Pertanto è stata condotta un'analisi sui volumi erogati per fasce di utenza, sul numero di utenti e sulle concessioni, delle due principali città del comprensorio Foligno, Spoleto e di alcune altre minori rappresentative quali: Giano dell'Umbria, Montefalco e Bevagna, con particolare riferimento all'utenza domestica, nell'anno 2000 e 2001, unitamente anche ai dati dei restanti settori quali: zootecnico, altri usi, pubblico speciale, così come previsto per le utenze domestiche.

2) - NORMATIVA VIGENTE

Il metodo di determinazione delle tariffe dell'acqua - per uso domestico e non - e la conseguente attività di verifica delle stesse, **trae origine dai provvedimenti C.I.P. (Comitato Interministeriale Prezzi) n. 45 - 46 del 1974**, le cui modalità di esecuzione sono state esplicate

da un ulteriore provvedimento, il **n. 26 del 1975**¹.

A livello provinciale erano quindi i Comitati Provinciali Prezzi (C.P.P.) che, costituiti da diversi rappresentanti di Enti Pubblici tra i quali l'ex Ufficio Provinciale dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (U.P.I.C.A.), hanno effettuato - fino al 1994 - il controllo preventivo ed obbligatorio delle tariffe applicate dagli enti gestori.

Occorre ricordare che, con il D.P.R. 373/94 e con la conseguente soppressione del CIP e dei CPP, le funzioni di indirizzo in materia tariffaria sono state affidate al CIPE e le attività di controllo affidate agli Uffici Provinciali dell'Industria, Commercio e Artigianato (UPICA).

Con proprie delibere annuali il CIPE ha regolamentato i meccanismi e i livelli di incremento tariffario, introducendo gradualmente i principi basilari del "price cap", ovvero legando gli aumenti stessi ai recuperi di efficienza e di produttività della gestione dovuti ai nuovi investimenti infrastrutturali.

La legge n. **36/1994**² (**legge Galli**) infatti ha rivoluzionato il sistema tariffario

¹ Per il servizio di acquedotto, il C.I.P. stabilì:

- una razionalizzazione delle tante forme tariffarie esistenti introducendo un rapporto tra gli incrementi tariffari consentiti e la copertura dei costi di gestione;
- la possibilità di articolazione della tariffa in un massimo di 5 scaglioni tariffari;
- la sperimentazione di questo nuovo sistema in una serie di città campione;
- la successiva estensione di questo nuovo sistema su tutto il territorio nazionale con il coinvolgimento dei Comitati Provinciali Prezzi nella determinazione dei dati al fine di stabilire il livello dei consumi essenziali e delle fasce eccedenti;
- la determinazione, a livello comunale, dell'importo base degli scaglioni tariffari domestici ad un livello non superiore al 70% del deficit di gestione consolidato, delle tariffe agevolate e delle tariffe eccedenti, in modo che il gettito di queste ultime equilibrasse il mancato gettito di quelle agevolate;
- l'individuazione della tariffa base per le utenze domestiche come fascia di riferimento per l'allineamento della struttura tariffaria all'evoluzione dei costi di gestione; l'applicazione degli stessi scaglioni alle altre tipologie di utenze, con l'esclusione delle fasce agevolate e previe particolari valutazioni di merito;
- l'introduzione di una quota fissa pari a 450 lire mensili per le utenze con consumi fino a 100 mc mensili;
- la determinazione successiva di una metodologia di riferimento per i Comitati provinciali nella articolazione della tariffa per usi domestici secondo il seguente schema.

TIPOLOGIA	FASCIA DI CONSUMO	TARIFFA
Agevolata	Livello medio degli usi domestici essenziali stabilito dai CPP, poi definito anche "minimo garantito"	Importi determinati in modo da compensare i maggiori ricavi ottenuti con le fasce eccedenti.
Base	Livello base dei consumi stabilito dai CPP o pari ai volumi impegnati contrattualmente (fino a 1,5 volte il volume della agevolata)	Importi derivanti dal rapporto tra costi gestionali (dedotti i ricavi diversi e le quote fisse) e i volumi erogati.
Eccedenze	fino a 1,5, fino a 2,0 e oltre 2,0 volte il volume della fascia base; oppure una sola fascia di penalizzazione.	Importi determinati in modo da compensare i minori introiti della fascia agevolata.

² LEGGE 36/94:

13. Tariffa del servizio idrico

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definito all'articolo 4, comma 1, lettera f).
2. La tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro dell'ambiente, su proposta del comitato di vigilanza di cui all'articolo 21, sentite le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora **un metodo normalizzato**

esistente e in attesa della sua piena applicazione ha dato vita ad un regime transitorio che prevede una Deliberazione del C.I.P.E. annuale per la determinazione degli incrementi percentuali massimi ammissibili ed il controllo delle tariffe dell'acquedotto da parte degli ex UPICA fino al 31.08.2000.

Successivamente con la Delibera CIPE n. 62 del 22 giugno 2000 sono state affidate tali competenze di verifica per la prima volta alle Camere di Commercio, e sempre per la prima volta sono state sottoposte alle verifiche della Camera anche le tariffe della fognatura e della depurazione. Attualmente il costo del servizio idrico risulta strutturato in tre componenti fondamentali:

- la tariffa del servizio di distribuzione dell'acqua potabile (acquedotto);
- la tariffa del servizio di raccolta dei reflui urbani (fognatura);
- la tariffa del servizio di trattamento dei reflui urbani (depurazione).

La L. 36/94, all'art. 4 comma 1 lettera f), ha riassunto i tre servizi suddetti nella definizione di "*servizio idrico integrato*", introducendo il principio di un unico corrispettivo del servizio idrico integrato, ovvero la tariffa come definita dall'art. 13 della stessa legge³.

In riferimento alla normativa in materia tariffaria contenuta nella L. 36/94, si ricorda che la tariffa reale media di ambito deve essere modulata, secondo fasce di consumo (che prevedano agevolazioni per gli usi domestici essenziali), secondo categorie di reddito e tipologie di utilizzo (con maggiorazioni per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali). In tal senso, inoltre, il DMLL.PP. 1/8/96, nell'indicare i principi e le modalità di articolazione della TRM, effettua un esplicito richiamo ai già citati provvedimenti CIP del

per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche.

4. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della presente legge.

5. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'articolo 11, comma 3.

6. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonché per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali.

8. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

14. Tariffa del servizio di fognatura e depurazione

1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.

2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.

3. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. E' fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

³ In relazione ai servizi di fognatura e depurazione, la precedente legislazione prevedeva la corresponsione di appositi canoni che, introdotti con la legge "Merli" nel 1976 e fissati in base alle diverse determinazioni contenute nelle leggi finanziarie annuali, hanno mantenuto fino all'emanazione della L. 448/98 la forma di tributo.

1974, che quindi costituiscono ancora un valido riferimento normativo.

E' bene però ricordare che una volta insediata l'Autorità d'Ambito e predisposto il relativo Piano, la competenza in materia è di esclusiva competenza dell'Autorità stessa.

Riepilogando la normativa vigente si può così riassumere:

Legge 36/94

Art.13 – Tariffa del servizio idrico

- Richiamo al Metodo Normalizzato
- Agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonché per determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito

Art.14 – Tariffa Servizio fognatura e Depurazione

- Tariffe fognatura e depurazione dovute anche quando la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati o questi siano temporaneamente inattivi. I proventi affluiscono ad un fondo vincolato alla realizzazione e gestione di impianti centralizzati di depurazione
- Il volume dell'acqua scaricata è uguale al 100% dell'acqua erogata
- Per le utenze industriali la tariffa è basata sulla quantità e qualità delle acque scaricate con possibilità di quota tariffaria ridotta per chi provvede direttamente alla depurazione ed utilizza la pubblica fognatura

Legge Regionale 43/97

Art.11 – Tariffa d'Ambito

- La tariffa è determinata dall'ATO ai sensi degli artt.13 e 14 della Legge 36/94 ed è unica per tutto l'Ambito
- La tariffa può essere modulata per agevolare consumi domestici essenziali nonché per i consumi di determinate categorie secondo i requisiti fissati dall'ATO

D. M. 1/08/96 (Metodo Normalizzato)⁴

Art.7 – Articolazione tariffaria: richiamo ai Provvedimenti CIP n.45 e n.46 del 1974 (e norme attuative degli stessi, vedi Provvedimento CIP n.26 del 1975 n.d.r.). Per le tariffe fognatura e depurazione industriali si applicano le norme vigenti in materia.

Provvedimenti CIP n.45 e n.46 del 1974 e norme attuative

⁴ **Articolo 7 - Articolazione tariffaria**

La tariffa da praticare in attuazione dell'art.13, comma 7, legge n. 36/1994 è articolata dall'Ambito secondo i provvedimenti CIP n. 45 e n. 46 del 1974. Lo stesso Ambito provvede ad articolare la tariffa per fasce di utenza e territoriali, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, della legge n. 36 citata.

In attuazione dell'art. 14, comma 4, della legge 5.1.1994 n. 36 per la determinazione della quota tariffaria relativa al servizio di fognatura e depurazione per le utenze industriali si applicano le vigenti disposizioni e alle normative regionali in materia.

Spiegano i criteri dettati dalla normativa di cui sopra per la determinazione delle fasce tariffarie, ma sono ormai superati con l'insediamento dell'Autorità d'Ambito (Adozione Piano d'ambito e affidamento).

Raccomandazione del Comitato di Vigilanza del 25/01/2001

Prende atto che le prime esperienze di articolazione tariffaria secondo il Metodo Normalizzato induce il Comitato ad avviare una attività di revisione della disciplina stessa.

Nell'attesa il Comitato ha redatto questa Raccomandazione che ha valore di linea guida per le attività degli ATO.

In sostanza il Comitato crede opportuno, in via transitoria, applicare meccanismi di contenimento degli incrementi tariffari per l'utenza domestica.

Revisione del Metodo Normalizzato – Documento di consultazione del Comitato di Vigilanza del 19/10/2001 non ancora recepito

Art.5 – Pone quesiti in ordine al collegamento degli introiti tariffari per fasce rispetto ai corrispondenti costi marginali. Per le utenze industriali prevede sostanziali modifiche

Delibera CIPE n.52 del 4/04/2001

Questa delibera come quelle degli anni precedenti, norma l'applicazione delle tariffe del S.I.I. fino all'entrata in vigore del Metodo Normalizzato;

Art.1.1 – Articolazione tariffaria continuano ad applicarsi i provvedimenti CIP n.45 e n.46 /74, n.26 /75 e successive modificazioni (compreso il modulariovedi Allegato 1).

Art.1.3 – Superamento del minimo impegnato per usi domestici e contatori per singola unità abitativa

Art.2 – Servizio di depurazione e fognatura

- Utenze civili: ribadisce la misura di £./mc 500 per la depurazione e di £./mc 170 per la fognatura più incrementi consentiti dal 1996 in poi
- Utenze industriali: detta norme per la quota del servizio fognatura e depurazione

3) - PIANO D'AMBITO

Con l'approvazione del Piano di Ambito dell'ATO n. 3 "Umbria 3", avvenuta il 22 dicembre 2002, sono state individuate le voci previsionali dei costi operativi e dei costi di investimento nei tre settori fondamentali del servizio idrico integrato. Su tali elementi costitutivi è stata articolata la Tariffa reale media di Piano ($T_{rm} = \text{£/mc } 1.550$) per i prossimi trent'anni di gestione.

Nella fase attuale uno dei più importanti adempimenti dell'Autorità, riguarda la definizione dell'articolazione tariffaria per le diverse tipologie d'utenza del servizio idrico e per ciascuna componente del servizio stesso (acquedotto, fognatura e depurazione).

Attualmente il costo del servizio idrico risulta strutturato in tre componenti fondamentali:

- la tariffa del servizio di distribuzione dell'acqua potabile (acquedotto);
- la tariffa del servizio di raccolta dei reflui urbani (fognatura);
- la tariffa del servizio di trattamento dei reflui urbani (depurazione).

L'Ato inoltre ha provveduto, successivamente all'adozione del Piano, all'integrazione della ricognizione puntuale dei mutui in essere che entrano a far parte della tariffa.

E' bene ricordare come sia in corso l'aggiornamento del "Piano d'ambito base" approvato nel mese di Dicembre del 2001.

4) - CRITERI UTILIZZATI

La tariffa è determinata in ragione della tariffa di riferimento, che costituisce la base per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari.

In questo senso va considerata la necessità di un'adeguata regola dell'impatto che le nuove tariffe possono avere sull'utenza, con la previsione di una gradualità degli adeguamenti da contenere entro un valore massimo tollerabile.

Con l'adozione del Piano d'Ambito e l'affidamento del S.I.I. è pertanto l'Autorità, che deve individuare la tariffa nel tempo.

La tariffa stabilita è unica per tutto l'ambito, ad eccezione per quei comuni che ancora non hanno installato i contatori.

Tuttavia la stessa deve essere modulata per gravare in misura minore i consumi domestici essenziali, nonché articolarla per fasce di consumo⁵.

Ma se attraverso la tariffa debbono essere coperti tutti i costi, mentre per alcuni consumi sono applicate aliquote agevolate, non possono non essere stabilite maggiorazioni di tariffa in modo da riequilibrare i ricavi totali.

La legge infatti ammette esplicitamente "maggiorazioni di tariffa per residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali".

E' poi nello spirito della legge stessa il concetto di articolare la tariffa sia in funzione dei consumi, accrescendola con l'aumento di questi, sia di stabilire tariffe superiori per consumi commerciali ed industriali.

Superando pertanto tutte le indicazioni CIPE e altre norme connesse, tale compito è oggi affidato dalla legge all'Autorità d'Ambito che stabilisce con proprie regole l'articolazione più idonea ad essere applicata al proprio territorio.

I criteri utilizzati per individuare l'articolazione proposta sono i seguenti:

1. Copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
2. Articolazione provvisoria a forfait per i comuni che attualmente non hanno contatore
3. Tariffe crescenti per scaglione di consumo
4. Superamento del minimo impegnato
5. Omogeneizzazione e adeguamento della quota fissa
6. Sostanziale mantenimento delle tariffe precedenti per quanto riguarda fognatura e depurazione

4-1) Copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

La tariffa è stata determinata dall'Autorità in modo che è stata assicurata la copertura

⁵ Potrebbero essere previste dai comuni anche agevolazioni per i meno abbienti secondo prefissati scaglioni di reddito.

integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4-2) Articolazione provvisoria a forfait per i comuni che attualmente non hanno contatore

Non essendo presenti in sette comuni dell'ATO Umbria 3 i contatori si è stabilito transitoriamente in attesa dell'installazione degli stessi, una tariffa a forfait. Pertanto il comprensorio è stato suddiviso in due sub-bacini:

Sub-Bacino n° 1 (Tariffa modulata): FOLIGNO, SPOLETO, NORCIA, SPELLO, TREVI, MONTEFALCO, GUALDO CATTANEO, NOCERA UMBRA, BEVAGNA, GIANO DELL'UMBRIA, VALTOPINA, CASTELRITALDI, S.ANATOLIA, SELLANO e CAMPELLO.

Sub-Bacino n°2 (tariffa a forfait): SCHEGGINO, MONTELEONE, CERRETO, PRECI, CASCIA, POGGIODOMO, VALLO DI NERA E IL CONSORZIO DEL PESCIA

Il criterio per individuare la tariffa unica a forfait sia per il settore acqua che per quello relativo alla fognatura e depurazione, è stato quello di calcolare l'attuale volume di fatturato del S.I.I. di tutti i comuni (Sub-Bacino 1 + 2) dell'ATO Umbria 3, individuando le relative percentuali di incidenza. Le percentuali così calcolate sono state applicate all'ipotizzato nuovo ricavo. Pertanto i canoni stabiliti sono i seguenti:

4-3) Tariffe crescenti per fasce di consumo

L'articolazione tariffaria del servizio idrico, è stata organizzata a tariffe crescenti per fasce di consumo. Quanto stabilito trova la sua principale giustificazione nella disincentivazione degli sprechi. Occorre però osservare in generale dal punto di vista tecnico, come:

- una “forbice” troppo ampia, per i ricavi variabili, comporta incertezze sugli introiti dei bilanci del gestore specialmente in presenza di flessione degli stessi e realizza una differenziazione nel prezzo unitario che fa conseguire agevolazioni nei bassi consumi anche ad “*utenti single*”, con redditi elevati, mentre invece può comportare aggravii per famiglie numerose
- una “forbice” invece troppo bassa non realizza una disincentivazione nei consumi e una perequazione sociale

L'Autorità ha stabilito per l'ATO Umbria 3 una soluzione intermedia e precisamente quella di **adottare una “forbice” possibile, in relazione all'impatto che l'articolazione stessa avrebbe comportato sugli utenti di alcuni comuni facenti parte dell'Ambito che presentavano tariffe medio basse.**

Pertanto l'articolazione stabilita tiene conto sia delle esigenze tecniche del gestore che in particolar modo dell'impatto che la stessa ha sui consumi domestici da 0 a 180 mc.

4-4) Superamento del minimo impegnato

E' stato abolito il minimo impegnato, anche in relazione all'ultima Delibera Cipe che prevedeva il superamento del minimo impegnato, ovvero su quella quota di spesa per il servizio idrico che le famiglie sostenevano a prescindere dai quantitativi di acqua consumata. Tale eliminazione ha comportato inevitabilmente una revisione sia della quota fissa che del

canone.

4-5) Omogeneizzazione ed adeguamento della quota fissa

Con l'elaborazione dell'articolazione tariffaria si è provveduto ad adeguare la quota fissa prevista nella gran parte dei comuni facenti parte dell'Ato Umbria 3 che andava da un minimo di **£. 2.000 ad un massimo di £. 100.000 annue**. Tutto questo ha comportato una revisione della stessa quota fissa e del canone.

4-6) Sostanziale mantenimento delle tariffe precedenti per quanto riguarda fognatura e depurazione

L'Autorità ha anche stabilito una tariffa pressoché vicina al valore medio adottato in tutti i comuni dell'Ambito.

5) – I CONSUMI E GLI SCAGLIONI DEI GESTORI ATTUALI

Ai fini della presente relazione, un primo livello di individuazione delle grandezze utili a comprendere i dati di riferimento sui consumi medi dell'Ambito non può che far riferimento alle informazioni provenienti dalla Ricognizione.

In base a tali dati emersi e dagli altri studi esistenti di settore, è possibile fornire una serie di dati fondamentali sugli attuali consumi idrici.

Dati riepilogativi dell'ATO UMBRIA 3

DENOMINAZIONE	DATI
Popolazione residente	152.172 abitanti
Popolazione servita acquedotto	149.536 abitanti
Popolazione servita fognatura	131.306 abitanti
Popolazione servita depurazione	114.694 abitanti

Bacino 1

DENOMINAZIONE	DATI
Volume erogato totale [Sub-Bacino 1]	11,290 milioni di mc
Volume erogato usi domestici [Sub-Bacino 1]	9,064 milioni di mc
Volume erogato per usi non domestici [Sub-Bacino 1]	2,226 milioni di mc
Popolazione residente	145.019 abitanti
Dotazione idrica annua mc/ab.	63 mc/ab
Dotazione idrica pro-capite giornaliera	171 lt/ab/giorno
Utenze domestiche	74.942 utenze
Dotazione idrica annua per utenza	121 mc/ut/anno
Dotazione idrica giornaliera per utenza	331 lt/ut/giorno

Bacino 2: Abitanti 7.153 – N° Utenze 8.407

Tutti i principali dati relativi al S.I.I. sono contenuti **nell'Allegato N° 1**: Ricognizioni svolte sulle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione.

Un'analisi dei dati relativi all'attuale articolazione tariffaria, ai volumi erogati e fatturati, ai minimi impegnati e alle quote fisse, presenti nell'Ato Umbria 3, sono contenute **nell'Allegato N° 2**, che mostra la diversità delle tariffe applicate nei 22 comuni ricadenti

nell'Ambito territoriale.

6) - MODELLO DI SIMULAZIONE ELABORATO PER LA DETERMINAZIONE DI UNA TARIFFA UNICA D'AMBITO

Essendo presenti nel comprensorio comuni che ancora non hanno contatori che sono Scheggino, Monteleone, Cerreto, Preci, Cascia, Poggiodomo, Vallo di Nera e il Consorzio del Pesca, si è suddiviso l'Ambito in due Sub-Bacini. Al primo appartengono tutti quelli dove sono presenti i contatori, la restante parte al secondo.

E' stato quindi calcolato sia per il primo che per il secondo bacino il ricavo relativo, ottenendo quindi la relativa incidenza proporzionale. Si è dunque suddiviso il ricavo voluto tra le due percentuali calcolate, ottenendo così i due ricavi attesi.

Si è quindi stabilito per il 2° bacino, un canone a forfait transitorio, da applicare fino all'installazione dei contatori, calcolato, in modo da coprire il ricavo atteso. La restante parte è stata distribuita secondo quanto di seguito esposto.

6-1) Criteri utilizzati

Scheda: Inserimento Dati

Sezione: Dati per l'elaborazione

In questa sezione è stata inserita una 'serie' di dati che opportunamente 'modulati' permettono di effettuare 'simulazione' per la determinazione di una '*Tariffa unica di Bacino*'.

Il modello è stato elaborato per una suddivisione massima in quattro fasce così articolate: fascia base, due agevolate ed una che prevede una maggiorata.

Uso domestico

Campo: Quota Fissa. Questo campo permette di '*fissare*' un valore della quota fissa diverso tra le varie fasce di utenza ($max = 4$), una quota per gli altri usi ed una per i non residenti.

Campo: % sconto 1° fascia agevolata usi domestici. Il valore che viene inserito in questo campo *abbatte* (nella misura prescelta) il valore della tariffa base, che viene interamente recuperato nella 2° fascia agevolata (valore indicato in tabella calcolato).

Campo: % maggiorazione eccedenza usi domestici. Il valore che viene inserito in questo campo *maggiora* (nella misura prescelta) il valore della tariffa base: la tariffa così determinata viene applicata alla fascia di competenza.

Uso zootecnico

Viene calcolato in un valore pari ad $\frac{1}{2}$ della "*tariffa base*"

Altri usi

La prima fascia viene fissata pari alla fascia base per uso domestico.

Campo: % maggiorazione eccedenza 'altri usi'. Il valore che viene inserito in questo campo *maggiora* (nella misura prescelta) il valore della tariffa base. La tariffa così determinata viene applicata alla 2° fascia della tipologia '*altri usi*'. La parte restante viene interamente recuperato nella 3° fascia.

Publici speciali

Viene fissata pari al valore della “tariffa base”

Sezione: Ricavo per uso domestico sugli altri usi


In questa sezione è possibile attribuire in quale misura si vuol fissare la percentuale che si vuol ottenere dall’uso domestico sui ricavi totali.

Sono inoltre supposti fissi i pesi relativi ai ricavi marginali derivanti dagli usi ‘zootecnico’ e ‘pubblico’. La modulazione dei Ricavi da Tariffa è legata ad una serie di vincoli:

1. Deve essere rispetto il vincolo dei ricavi.
2. A detrarre da tale importo, c’è il valore relativo all’applicazione di una tariffa cumulata ‘fognatura+depurazione’.
3. A detrarre, ancora, c’è l’importo totale della Quote Fisse.
4. Rimangono ora da ripartire i ricavi da ‘tariffa acqua’ e le percentuali per ‘altri usi’ che lavorano solo su questa parte residuale di ricavi.

Sezioni: Distribuzione Concessioni e Distribuzione Ricavo da Quota Fissa

Il gestore VUS operante sul territorio ha fornito all’Autorità d’Ambito la quantità dei **volumi erogati** distribuiti su fasce di consumo articolate di 10 mc in 10 e il numero di concessioni relative.



I dati forniti interessano i comuni di Foligno, Spoleto, Bevagna, Giano dell’Umbria e Montefalco. Dalla tabella seguente si evince il peso sia del volume erogato che delle concessioni sul totale (**Allegato 3**).

Denominazione	Valori noti	Totali	[%]
Volumi erogati	7.847.406	11.290.091	69,51%
Concessioni	54.131	74.942	72,23%

Essendo i valori dei due comuni maggiori molto simili, è stata calcolata la media aritmetica è assunto tale valore per tutti gli altri. Dal grafico si vede come per i comuni più piccoli i valori si discostano.

Lo stesso è stato fatto per la ‘Distribuzione delle Concessioni’ . Inoltre dove è stato possibile si è riproporzionato il volume erogato su 365 gg, per tener conto della possibile sfasatura delle letture. E’ quindi evidente che per circa il 30% dei dati assunti è presente una certa incertezza sulla valutazione dei volumi erogati.

Sezione: Tariffa fognatura e depurazione vigenti

In questa tabella sono riportati i valori relativi alla ‘tariffa fognatura’ e alla ‘tariffa depurazione’ vigenti. Tutti i dati relative ai 22 Listini tariffari dei 22 comuni facenti parte dell’ATO Umbria3, sono stati ricavati principalmente dalle seguenti Fonti: *Piano d’Ambito, Piano di Gestione Provvisoria, Modulari per la determinazione delle Tariffe Idriche presentati all’UPICA, Ricognizione e informazioni dirette dai comuni interessati.*

Nel modello è prevista la suddivisione in quattro fasce:

1 fascia agevolata	0	X mc
2 fascia agevolata	X+1 mc	Y mc
Fascia base	Y+1 mc	Z mc
Maggiorazione	Z +1	

Nella scheda è stato indicato per ogni Comune:

1. la ripartizione dei “mc erogati”⁶ per fascia di consumo
2. il peso dei ‘mc erogati’ all’interno delle fasce prescelte
3. il peso dei ‘mc erogati’ sull’ammontare totale dei mc erogati rilevato da ogni singolo Comune
4. il numero totale delle Concessioni⁷

6-2) Sistema di determinazione della Tariffa Base.

Il principio per la determinazione della Tariffa Base è il seguente:

- il **vincolo dei ricavi, da rispettare**
- la quota fissa è un valore ‘determinato’ in quanto discende dal prodotto tra le concessioni e il valore esposto nella Sezione “*Inserimento Dati*”
- il ricavo marginale derivante dall’applicazione della tariffa fognatura e depurazione sui mc erogati è anch’esso un valore ‘determinato’.
- restano da ripartire, per uso e per fascia, i ricavi da tariffa ‘acqua’

La determinazione della tariffa base si ottiene dividendo l’importo da tariffa acqua per il numero totale dei mc erogati. Si ottiene così la tariffa base. Ciò premesso:

⁶ Ove disponibili. Se non disponibili si sono utilizzati i dati forniti dai Comuni.

⁷ Le Concessioni, relativamente all’uso domestico possono essere assimilate al numero delle ‘famiglie’.

- alla tariffa base si applica lo ‘sconto’ di cui alla Sezione ‘Inserimento dati’ e si determina la 1° e 2° “*tariffa agevolata*”. L’importo ‘*perso*’ con l’applicazione di tale ‘*sconto*’ si recupera nella 2° fascia agevolata.
- Sempre alla tariffa base si applica la maggiorazione per eccedenza, fermo restando comunque il ‘peso attribuito ai ricavi marginali’ che può essere imposto in misura ‘diversa’ rispetto a come, in realtà, si sono manifestati i consumi.
- L’importo della Tariffa Zootecnica è il 50% della Tariffa Base.
- L’importo della Tariffa Usi Pubblici è posto ‘pari’ alla Tariffa Base e fascia unica.
- La tariffa di 1° eccedenza “*altri us*” risente della ‘maggiorazione’ prescelta nella tabella ‘inserimento dati
- La tariffa di 2° eccedenza è la tariffa con cui si ottiene la quadratura tra i ricavi ancora da ‘distribuire’ e i mc attribuiti alla fascia di 2° eccedenza.

Se durante le varie prove di simulazione si manifesta una “*mancata quadratura*” rispetto al vincolo dei ricavi prefissato, questo scostamento viene evidenziato nella cella “*gialla*” sottostante a quella contenente la descrizione “*Distanza dal Vincolo*”.

A questo punto è sufficiente cancellare il contenuto della cella di colore giallo e poi digitarvi il valore (segno compreso) riportato come “*Distanza dal Vincolo*”. Si otterrà quindi di nuovo la quadratura.

E’ importate in questa fase effettuare durante le simulazioni delle analisi circa l’omogeneità tra le percentuali di consumo per fascia e i ricavi marginali per fascia che durante le simulazioni si determinano. La somma delle varie componenti tariffarie determina la tariffa media di servizio idrico integrato di bacino.

Schede: Comuni

In queste schede vengono effettuate simulazioni di consumo per ‘**CONSUMI ANNUI da 0 a 240 mc, di 10 in 10 mc.**’ in modo da valutare per fasce ristrette gli effetti della nuova tariffa (**Allegato 4**).

La prima tabella raccoglie la “**vecchia struttura tariffaria**” secondo le vecchie fasce, la quota fissa applicata, l’ultima quota variabile resa disponibile, l’ultimo importo deliberato per la tariffa fognatura e depurazione.

La seconda tabella raccoglie “**la nuova struttura tariffaria**” così come simulato nel prospetto “*simulazione di tariffa normalizzata*”.

Per ogni valore di consumo vengono riportati i valori relativi alla:

1. Vecchia tariffa media
2. Vecchi importi fatturati
3. Nuova tariffa media (con l’applicazione della tariffa normalizzata)
4. Nuovi Importi

Si espone inoltre una rappresentazione grafica di confronto tra:

1. vecchia e nuova tariffa
2. costo totale vecchia e nuova bolletta

Ancora di seguito si espone il calcolo di tutte le bollette (vecchie e nuove) per CONSUMI ANNUI secondo i valori sopra esposti.

Nella vecchia struttura tariffaria è stata considerata la prima fascia come FASCIA CON APPLICAZIONE DI MINIMO GARANTITO (ossia importo fatturato ancorché non consumato).

Per avere una maggior certezza dell'impatto che la nuova articolazione tariffaria avrà sugli utenti, è stato calcolato per il sottobacino 1, un ruolo virtuale sui comuni dove è possibile effettuare tale operazione. I comuni sono: *Foligno, Spoleto, Bevagna, che* rappresentano circa il 60% del sub bacino 1. Il risultato elaborato dal gestore VUS, ha dimostrato la validità dei dati ottenuti dal modello. Per il sottobacino 2 invece si ha già la certezza dell'effetto dell'applicazione della nuova tariffa essendo la stessa transitoriamente a forfait.

7) – CONCLUSIONI

L'Autorità ha messo in atto tutte le attività sopra elencate finalizzate a contenere l'impatto della tariffa unica su 22 comuni che presentavano tariffe e fasce diverse.

Pertanto la nuova articolazione tariffaria rappresenta un punto di equilibrio per il territorio dell'Ato Umbria 3.